

**Novità fiscali del 28 aprile 2009: in scadenza a fine mese il termine per il DURC: poi l'autocertificazione integra e sostituisce qualsiasi ulteriore comunicazione ad Inps o Inail e deve intendersi permanente, con obbligo per il dichiarante di comunicare entro 30 giorni eventuali fattispecie modificative dei fatti dichiarati; imposta di registro in misura fissa sul verbale di assemblea che approva il bilancio; fusione inversa: chiarimenti dalle Entrate**

Publicato il 28 aprile 2009

Novità fiscali del 28 aprile 2009: in scadenza a fine mese il termine per il DURC: poi l'autocertificazione integra e sostituisce qualsiasi ulteriore comunicazione ad Inps o Inail e deve intendersi permanente, con obbligo per il dichiarante di comunicare entro 30 giorni eventuali fattispecie modificative dei fatti dichiarati; imposta di registro in misura fissa sul verbale di assemblea che approva il bilancio; fusione inversa: chiarimenti dalle Entrate

**Indice fisco oggi:**

- 1) In scadenza il termine per il DURC**
- 2) Verbale di assemblea che approva il bilancio: imposta di registro in misura fissa**
- 3) Fusione inversa: chiarimenti dalle Entrate**
- 4) Titoli di debito per finanziare le S.r.l.**
- 5) Limiti al riporto degli interessi passivi in caso di fusioni o scissioni**
- 6) Brevi fiscali e contributive**

## **1) In scadenza il termine per il DURC**

E' prossima la scadenza (30.04.2009) del termine per l'invio (alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente in base alla sede legale) dell'autocertificazione per ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dei datori di lavoro.

L'invio può essere effettuato per posta (raccomandata a.r.), per fax, consegna a mano o via e-mail con posta elettronica certificata (Pec).

In particolare, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2008 ha illustrato tale adempimento: Entro il 30 aprile 2009 va effettuata una comunicazione alla DPL competente territorialmente, compilando il modulo di autocertificazione allegato alla circolare suddetta.

Tale autocertificazione integra e sostituisce qualsiasi ulteriore comunicazione ad Inps o Inail e deve intendersi permanente, con obbligo per il dichiarante di comunicare entro 30 giorni eventuali fattispecie modificative dei fatti dichiarati. Mentre la successiva Circolare n. 10/2009 ha indicato le modalità di invio telematico della predetta autocertificazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30.04.2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 01.01.2007 e fino a tale data (Min. Lavoro prot. n. 4549 del 31.03.2009).

Per i datori di lavoro che non ne hanno fruito, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta del beneficio (circolare n. 34 del 15.12.2008).

L'autocertificazione deve essere presentata ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro di qualsiasi settore ed indipendentemente dall'attività esercitata, con conseguente esclusione dei datori di lavoro che non ne abbiano usufruito a decorrere dal 1 gennaio 2007 e delle imprese senza dipendenti (art. 1 D.M. 24.10.2007).

Per i datori di lavoro che non hanno fruito, in tutto il periodo considerato 2007-2009, di benefici, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta del beneficio e, in sede di prima applicazione.

La circolare n. 10/2009 del Ministero prevede espressamente che il modulo di autocertificazione sia quello disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), che dovrà essere compilato e scaricato sul proprio computer, qualora si proceda alla autocertificazione con firma digitale.

In ogni caso potrà essere utilizzato qualsiasi modello, analogo al fac-simile contenuto nella Circolare n. 34/2009, qualora si proceda in modalità cartacea.

### **E' possibile l'invio via mail certificata da parte del consulente per conto delle aziende**

La sottoscrizione, autografa o con firma digitale, deve essere del datore di lavoro, l'invio a mezzo posta elettronica certificata potrà avvenire anche per il tramite del professionista (consulente del lavoro) che assiste l'azienda.

## **2) Verbale di assemblea che approva il bilancio: imposta di registro in misura fissa**

La delibera di approvazione del bilancio che riporta anche una distribuzione di utili é soggetta all'obbligo della registrazione, entro 20 giorni dalla relativa data, presso l'Agenzia delle Entrate, e sconta l'imposta di registro nella misura fissa attualmente di euro 168,00.

Per il versamento si utilizza il modello F23 (con il codice tributo 109 T e la casuale RP).

La registrazione avviene presentando alle Entrate due esemplari del verbale di assemblea (con marca da bollo di euro 14,62 per ogni 4 facciate).

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 174/2000)**

**3) Fusione inversa: chiarimenti dalle Entrate**

In caso di fusione inversa il disavanzo può essere affrancato anche qualora riguardi beni che facevano parte del patrimonio della società incorporante nel momento che precede l'operazione straordinaria.

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, aderendo ai corretti principi contabili, in ipotesi di fusione inversa può essere consentito alla società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ai cui all'art. 172, comma 10-bis, del Tuir, per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni.

Vanno quindi intese superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 46/E del 24.02.2009.

La fusione inversa costituisce una diversa modalità di fusione per incorporazione che non modifica il risultato finale in termini di valore del complesso aziendale unificato: Gli effetti economici dell'operazione, anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, risultano gli stessi.

In ogni caso, i valori correnti delle attività e passività ed il relativo avviamento della controllata-incorporante (gli stessi che hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione) possono emergere in bilancio, nei limiti del disavanzo di fusione, qualora ricorrano i medesimi

presupposti e negli stessi limiti in cui sarebbero emersi nella speculare fusione diretta.

Anche se il tenore letterale del Decreto Ministeriale del 25.7.2008 fa riferimento alle differenze di valore dei beni “ricevuti”, ciò non è di ostacolo alla possibilità per la società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva (per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui beni) la circostanza che in caso di fusione inversa la società incorporante partecipata iscriva i maggiori valori sui “propri” beni, che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale.

Invero, l'adozione di un comportamento contabile in linea con i richiamati principi contabili porta a trattare la differenza di fusione derivante dall'annullamento delle azioni proprie alla stessa stregua del disavanzo da annullamento emergente in ipotesi di fusione diretta e di consentirne il riconoscimento fiscale per ammontare pari a quanto emergerebbe con riguardo alla medesima operazione di fusione diretta.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 111/E del 27.04.2009)**

#### **4) Titoli di debito per finanziare le S.r.l.**

L'Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento fiscale da riservare ai titoli di debito emessi da S.r.l., a seguito della riforma del diritto societario.

I titoli delle società a responsabilità limitata vengono equiparati a quelli delle società per azioni.

Vale, quindi, il contenuto dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/73 riguardo le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli simili emessi dalle società per azioni.

Difatti, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54/E/2009 ha osservato che per individuare il corretto regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle S.r.l. occorre verificare se gli stessi possono rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni".

L'art. 2483 c.c. ha, quindi, reso possibile (dopo le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003) anche alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito attraverso cui finanziare a propria attività (in precedenza tale opportunità veniva consentita solo per le società per azioni e alle società in accomandita per azioni).

Verificate tali condizioni ai proventi dei titoli di debito, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 26, comma 1, del Dpr 600/73, che disciplina le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.

In particolare nel caso di specie deve essere operata la ritenuta con aliquota:

- del 12,50% a condizione che il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi (al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi);

- del 27% nel caso in cui i titoli non rispettino le suddette condizioni.

Infine, detta ritenuta va applicata dall'emittente a titolo d'acconto nei confronti delle società e degli imprenditori individuali se i titoli sono relativi all'impresa commerciale.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 54/E del 03.03.2009)**

## **5) Limiti al riporto degli interessi passivi in caso di fusioni o scissioni**

La possibilità di riportare in avanti, in caso di fusione, l'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili viene subordinata alla circostanza che, nel conto economico (dell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata realizzata) sussista un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Accertata l'esistenza della condizione di operatività, è possibile riportare in avanti la predetta eccedenza indeducibile nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto contabile della stessa società cui gli interessi si riferiscono, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c..

In caso di retrodatazione della fusione, i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili, che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

### **Esempio**

Si supponga, un patrimonio netto di 1000, perdite fiscali pregresse per 800 ed interessi passivi indeducibili per 600.

In tale ipotesi, l'ammontare del patrimonio netto (1000) va confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse (1400).

Nel caso di specie, il legislatore ha considerato gli interessi indeducibili come componenti incrementative delle perdite.

Pertanto, così come, a determinate condizioni, le perdite della incorporata potranno ridurre il reddito dell'incorporante, allo stesso modo potranno essere utilizzati gli interessi passivi non dedotti dalla incorporata.

Nell'esempio, quindi, ai sensi dell'art. 172, comma 7, del TUIR, interessi passivi indeducibili e perdite pregresse potranno essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione nel limite di 1000, mentre l'eccedenza di 400 non è utilizzabile.

La società incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l'eccedenza non utilizzabile di 400: se alle perdite, riportando, quindi, interessi passivi per 600 e perdite per 400, ovvero agli interessi passivi, riportando perdite per 800 e interessi passivi per 200.

Tale libertà di scelta, si giustifica in relazione alla disciplina di maggior favore riservata agli interessi passivi indeducibili, che - a differenza delle perdite fiscali - sono utilizzabili senza limiti di tempo.

Inoltre, mentre le perdite pregresse possono essere portate in abbattimento del reddito imponibile fino a capienza dello stesso, invece, gli interessi indeducibili riportati in avanti possono abbattere il reddito imponibile degli esercizi successivi con i limiti previsti dall'art. 96 del TUIR, ossia sommati agli interessi passivi di competenza del periodo (questi ultimi da assumere al netto degli interessi attivi maturati nello stesso periodo) ed entro la soglia massima del 30% del ROL.

**(Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 21.04.2009)**

## **6) Brevi fiscali e contributive:**

**- Cooperative agricole: Il fabbricato rurale non paga l'ICI**



Non è soggetta ad ICI la cooperativa che utilizza i fabbricati di proprietà a servizio dei conferimenti di prodotti agricoli da parte dei soci ai fini della manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli stessi.

**(Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Sentenza, Sez. XXI, n. 39 del 07.04.2009, in Ipsoa del 27.04.2009)**

#### **- L'Agenzia delle Entrate mette le ruote e riprende l'operatività a L'Aquila**

In camper informazioni e assistenza: Il Fisco fa rotta sull'Abruzzo al fine di offrire assistenza e informazioni ai contribuenti dei comuni colpiti dal terremoto, per i quali resta comunque fermo lo stop agli adempimenti fiscali, disposto dal governo.

Il camper dell'Agenzia delle Entrate sarà operativo dal 28.04.2009 presso il centro commerciale "L'Aquilone", in località "Campo di pile", e sarà al servizio dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

Si tratta di un vero e proprio ufficio mobile, dotato di quattro postazioni informatiche, che garantirà assistenza anche sul blocco degli adempimenti fiscali e sullo stop ad accertamenti, comunicazioni di irregolarità e riscossioni coattive.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 27.04.2009)**

## **- Software di compilazione per la richiesta del Bonus famiglia**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la versione 1.1.0 del 27.04.2009 del software Bonus famiglia che consente la compilazione e la trasmissione telematica dei modelli per la richiesta del Bonus famiglia, oltre alla procedura di controllo Bonus famiglia, versione software: 1.1.0 del 27.04.2009.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 27.04.2009)**

## **- Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al Reddito**

Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell'anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.

La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.

In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell'anno di decorrenza della

prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.

**(Inps, circolare n. 62 del 22.04.2009)**

**- Ente non commerciale: Necessita di conto corrente bancario per effettuare le operazioni istituzionali**

I pagamenti a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati vanno eseguiti, se di importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza dalle previste agevolazioni fiscali e l'applicazione delle sanzioni (art. 11 del D.lgs. n. 471/1997).

**(Legge n. 133/1999, art. 25)**

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l